

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

AC n. 1334

Emendamenti ANIEF

ART. 21.

(Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)

I

All'articolo 21, comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Il fondo di cui al comma precedente serve anche a garantire, nei rinnovi contrattuali previsti per i dipendenti e dirigenti del pubblico impiego di cui all'articolo 34 della presente legge, l'allineamento del salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat e accertato dal Ministero dell'Economia e Finanze."

Motivazione [Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali]: rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d'acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l'integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall'Istat, superiore al 12%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziare dal Fondo per il reddito di cittadinanza.

II

All'articolo 21, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: "Sono a carico dello Stato per il periodo di durata legale dei corsi di laurea, ad ogni modo, i contributi figurativi inerenti il diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, *per* i cittadini in possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e telematiche. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole "ricettive" e "ricreative"."

Motivazione [Gratuità riscatto laurea ai fini pensionistici per le giovani eccellenze]: analogamente a quanto normato all'articolo 50 sul bonus occupazionale per le giovani eccellenze, è necessario intervenire anche sulla maturazione del requisito contributivo per l'accesso al sistema pensionistico. La copertura finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell'ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

III

All'articolo 21, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: "Per il personale docente, ad ogni modo, si applicano ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento

pensionistico di vecchiaia o di anzianità, le disposizioni normative previgenti all'approvazione dell'articolo 24, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “*ricettive*” e “*ricreative*”.

Motivazione [Esonero dalla riforma Fornero per il personale docente]: il carattere peculiare della professione docente rispetto alle altre professioni della Pubblica Amministrazione per il diffuso e gravoso stress psicofisico, unito all'attuale pesante gap generazionale tra docenti e discenti con il personale insegnante più vecchio del mondo, necessita di un'apposita finestra che permette l'accesso e la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità secondo le regole previgenti la riforma cosiddetta “Fornero”. La copertura finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell'ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

IV

All'articolo 21, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “All'allegato b) di cui all'articolo 1 comma 148, punto H della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola “infanzia” aggiungere le seguenti parole “, primaria e secondaria. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone l'incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse ulteriori da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “*ricettive*” e “*ricreative*”.

Motivazione [Estensione carattere gravoso a tutta la professione docente]: lo svolgimento della professione docente ha un carattere gravoso in tutti gli ordini di scuola, come si evince dagli studi sullo stress da lavoro correlato e burnout del dott. Lodolo D'Oria, ragion per cui risulta indispensabile allargare l'attuale finestra di pensione anticipata prevista soltanto per il personale dell'infanzia. La copertura finanziaria è garantita da un incremento del Fondo per la revisione del sistema pensionistico con le risorse derivanti dal pagamento dell'ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

ART. 28.
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

V

All'articolo 28, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, sono assunte le seguenti determinazioni:

a) All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: *"Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.*

Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d'infrazione 2014/4231]: l'emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d'infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l'approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell'art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche. Nell'ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le 36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107. La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma 11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di cui al comma 12. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

b) All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: *"Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo."*

Motivazione [Riapertura graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato]: la vacanza di 35 mila posti autorizzati per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2018/2019, nonché la reiterazione dei contratti a termine per 100 mila insegnanti, in attesa del bando dei nuovi concorsi ordinari, intende agevolare la stabilizzazione del personale precario e garantire la continuità didattica alimentando l'attuale doppio canale di reclutamento. Pertanto, si vuole

garantire a tutto il personale abilitato l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all'atto del loro aggiornamento. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

c) All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo:

“Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.”

Motivazione [Estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d'istituto e trasformazione in graduatorie provinciali]: la soppressione del concorso riservato previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d'istituto, sprovvisto di abilitazione ma con 36 mesi di servizio, attualmente impegnato per la copertura della maggiorparte delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, deve essere bilanciata da una norma che garantisca la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d'istituto, trasformate in provinciali, con la conferma nei ruoli dopo il superamento dell'anno di prova. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

d) Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.

Motivazione [Scioglimento riserva assunzioni da graduatorie ad esaurimento]: la conferma dei contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova consente di garantire la continuità didattica grazie al personale che è stato valutato idoneo all'esercizio della professione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono state già autorizzate e disposte.

e) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: “A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.”

Motivazione [Ammissione in soprannumero al concorso DSGA]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all'abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed amministrativi per l'ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della valutazione dei passaggi verticali. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.

f) All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola "otto" con "diciotto".

Motivazione [estensione della valutazione del servizio prestato quale facente funzione DSGA]: è valutato il servizio svolto a partire dall'approvazione della direttiva UE n. 70/1999 e dal recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 165/2001.. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.

g) L'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2023».

2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, pari a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020, a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021 e a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- quanto a 338.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.180.000.000 di euro per l'anno 2020 e a 1.715.100.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

- quanto a 2.130.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, ai fini di prevedere nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi:

1) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali si basi, altresì, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2019-2021;

2) prevedere il divieto di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell'infanzia, con un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti;

3) prevedere l'obbligo di costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell'infanzia, con non più di 20 alunni nel caso accolgano alunni con disabilità.

Motivazione [Rapporto alunni-docenti e formazione delle classi]: il miglioramento del rapporto alunni/docenti avrà ricadute positive sulla didattica e sull'apprendimento degli alunni e consentirà di assicurare agli studenti ambienti idonei allo svolgimento delle attività, laboratori e aree comuni di condivisione. Ridurre il numero massimo di alunni per classe garantisce inoltre sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento. Rivedere il rapporto tra alunni e docenti è necessario altresì in vista della piena integrazione degli studenti disabili, spesso inseriti in classi composte da più di 20 allievi, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa. La norma ripropone quanto previsto nel disegno di legge AC 877 a firma dell'on. Azzolina con le relative coperture finanziarie lì definite.

h) All'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, inserire il seguente periodo: “*I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi sono trasformati in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*”

Motivazione [Trasformazione posti in deroga di sostegno in organico di diritto e assunzioni]: la disposizione garantisce la continuità didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilità. In ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, è necessario eliminare qualsiasi limite all'organico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilità e ricomprendere senza eccezione alcuna la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilità. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre, si continua ad applicare l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

i) A decorrere dall'a. s. 2018/2019, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

Motivazione [Ripristino insegnamento per moduli scuola elementare]: gli ultimi rapporti PIRLS sulle capacità di lettura e sui processi di apprendimento dei bambini della scuola elementare dimostrano peggiori risultati dopo il passaggio all'insegnante unico a partire dal 1 settembre 2009, e alla scomparsa dell'insegnante specialista di lingua inglese. Il fondo approvato dalla precedente legge di stabilità stanziava 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di potenziare l'organico dell'autonomia attraverso la trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto.

l) All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale nel triennio 2019-2021, per tutto il personale docente di ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e disponibili, anche in organico di fatto.

Motivazione [Mobilità straordinaria]: la disposizione proroga i termini per consentire la contemplazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l'approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria.

ART. 32.
(Assunzione straordinaria di mille ricercatori)

VI

All'articolo 32, apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, al termine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: *“e di ricercatori a tempo indeterminato. A tal fine, in deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1”*.
- b) Al comma 3, inserire il seguente testo: *“A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma si provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative”.*”

Motivazione [Assunzione ricercatori a tempo indeterminato a carte europea]: il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell'ottica dell'innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese. La copertura finanziaria è dalle risorse derivanti dal pagamento dell'ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

ART. 34.
(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

VII

All'articolo 34, comma 1, al termine del periodo, aggiungere il seguente testo: *“Tali importi sono incrementati per disporre anche per il triennio 2016/2018 ulteriori aumenti contrattuali al netto di quelli eventualmente già disposti, per allineare il salario minimo al tasso annuo di inflazione reale, certificato dall'Istat. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge.”*

Motivazione [Salario minimo garantito nel triennio 2016/2018]: rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d'acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l'integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall'Istat, superiore al 12%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21.

VIII

All'articolo 34, comma 5, lettera a), aggiungere il seguente testo: *“Conseguentemente, a partire dal 1 settembre 2015, è abolito l'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 78/90 come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Pertanto, al netto degli aumenti negoziali disposti, sono rideterminati a partire dal 1 gennaio 2016 aumenti dello 0,1%, per il 2017 dello 0,6%, per il 2018 dello 0,5%. Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge.”*

Motivazione [Recupero IVC 2015-2018]: alla luce della sentenza della Consulta n. 178/2015 sullo sblocco dei contratti, si ridetermina l'assegnazione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura del 30% del tasso di inflazione programmata per i mesi del 2015 e del 50% per il triennio 2016/2018. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21.

IX

All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: *“Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:*

- a) All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: “in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria”; al medesimo comma, eliminare anche le parole “nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale”. Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011.”
- b) All'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:

- eliminare la parola “predette”;
 - sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
 - sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
 - eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.
- c) All’articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.
- d) E’ corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall’a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.
- e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza.
- f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si provvede attraverso l’utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell’articolo 21 della presente legge.

Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011, lettera a]: alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del criterio temporale dell’assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.

[Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriera e servizio paritarie, lettera b]: considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato né tra servizio prestato nella scuola statale o nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto, purché pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera.

[Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di ruolo, lettera c]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) è necessario abolire qualsiasi forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

[RPD e CIA per supplente breve, lettera d]: assegnazione ai supplenti brevi dei compensi accessori riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche dopo l’ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.

[Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA, lettera e]: in relazione ai nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell’autonomia si vuole migliorare l’inquadramento del livello salariale fermo al 1976.

[Copertura finanziaria, lettera f]: La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all’articolo 21.

All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: "All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015 n. 107, al primo periodo, dopo la parola "docente" aggiungere ", del personale educativo e ata"; dopo le parole "di ruolo", aggiungere "e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata". *Agli oneri derivanti si provvede attraverso l'assegnazione a partire dal 2019 dei 200 milioni già stanziati per l'erogazione del bonus per valorizzare il merito. Conseguentemente, sono abrogati i commi 126, 127 e 128, dell'articolo 1 della suddetta legge, fatto salvo l'utilizzo del fondo ivi stanziati.*

Motivazione [Estensione carta docente a precari, ata e personale educativo]: considerata la centralità della formazione del personale tra le linee guida di cui alla L. 107/2015 e la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o tra personale docente, Ata ed educativo, è necessario estendere la carta docente e il relativo bonus anche alle altre categorie indicate. La copertura finanziaria per l'erogazione a nuovi 400 mila docenti e ata è garantita dal fondo fino ad oggi utilizzato come bonus per il merito.

ART. 48.
(Disposizioni in materia di sport)

XI

All'articolo 48, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: *“A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 è introdotta nella scuola primaria a pratica dell'educazione motoria per un totale di due ore settimanali da assegnare, nelle more dell'attivazione di specifiche procedure concorsuali, a docenti in possesso di abilitazione anche per altro grado scolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le procedure concorsuali per il reperimento del personale docente.”*

Motivazione [Educazione motoria alla scuola primaria]: l'introduzione della pratica e della cultura di educazione motoria, attraverso l'utilizzo di docenti specificamente formati, si pone come elemento essenziale dello sviluppo integrale della personalità del bambino nel rispetto dei suoi ritmi di crescita. Il testo riprende le disposizioni dell'AC 523 dell'on. Marin presentato in questa legislatura. Agli oneri derivanti si provvede attraverso il riparto delle risorse da reperire a seguito della soppressione all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 294 delle parole “ricettive” e “ricreative”.

Art. 50.
(Bonus occupazionale per le giovani eccellenze)

XII

All'articolo 50, comma 2, apporre le seguenti modifiche:

- Alla lettera a), dopo la parola “magistrale” inserire le parole “*e vecchio ordinamento*” ed eliminare le seguenti parole: “*e prima del compimento del trentesimo anno di età*”.
- Alla lettera b) eliminare le parole “*ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età*.”

Motivazione [Inclusione titoli rilasciati da Università telematiche]: la norma intende evitare la disparità di trattamento tra vecchio e nuovo ordinamento, indipendentemente dalla data di conseguimento del titolo, senza nuovi oneri rispetto a quelli ipotizzati.

XIII

All'articolo 50, comma 2, alla lettera a) e b), eliminare le seguenti parole: “*ad eccezione delle università telematiche*.”

Motivazione [Inclusione titoli rilasciati da Università telematiche]: l'esclusione delle università telematiche dal novero di quelle i cui titoli consentano l'accesso ai benefici di cui al presente articolo appare illegittima stante la disparità di trattamento che verrebbe a configurarsi rispetto ai titoli conseguiti presso altri atenei statali o privati, senza nuovi oneri rispetto a quelli ipotizzati.

ART. 53
(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

XIV

All'articolo 53, comma 1, aggiungere il seguente periodo: "È fatto comunque salvo il reperimento di risorse aggiuntive utili all'eventuale ampliamento dell'organico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89 e dal relativo allegato E. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà completare la ricognizione degli organici dei Licei musicali e coreutici al fine di implementarne la relativa dotazione organica ove necessario."

Motivazione [Adeguamento organici licei musicali]: in relazione ai rilievi mossi dalla TAR Lazio con la sentenza n. 5792 del 24 maggio 2018, per la cui esecuzione è stata emessa dal Giudice amministrativo ordinanza di commissariamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è necessario provvedere alla copertura totale ed effettiva degli organici del personale docente dei Licei coreutici e musicali, con particolare riferimento al regolare svolgimento della seconda ora di primo strumento.

ART. 54.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)

XV

All'articolo 54, alla fine del periodo, è inserito il seguente testo: “*con l’attivazione, a partire dall’a. s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell’indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all’art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è rideterminato l’organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d’area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l’a. s. 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l’assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell’attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all’articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.*”

Motivazione [Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di formazione mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure]: dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie, peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di stabilità stanZIA 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di potenziare l’organico dell’autonomia attraverso la trasformazione dell’organico di fatto in organico di diritto.

ART. 58.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)

XVI

All'articolo 58, comma 1, lettera d), punto 3) di modifica dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 dopo le parole "anni successivi" inserire il seguente testo: "nonché degli idonei." Conseguentemente alla lettera h), al punto 1, è soppresso il seguente periodo: "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi al concorso."

Motivazione [Scorrimento graduatorie concorsi per gli idonei non vincitori]: le numerose incongruenze derivanti dalle risultanze dei concorsi docenti 2016 e 2018, che per numerose classi di concorso non sono riusciti a coprire tutti i posti autorizzati per le immissioni in ruolo, rendono necessaria l'estensione della possibilità di scorrimento delle graduatorie oltre il mero numero dei vincitori in riferimento ai posti messi a concorso, come già previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, dopo l'eliminazione degli idonei prevista dalla legge 127/2015. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XVII

All'articolo 58, comma 1, lettera d) di modifica dell'art. 3, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare il punto 5).

Motivazione [Partecipazione concorsi docenti per più classi di concorso]: la limitazione alla partecipazione per una sola classe di concorso rispettivamente per il primo e il secondo grado appare irragionevole alla luce del fatto che per numerose classi di concorso non si è riusciti a coprire tutti i posti autorizzati per le immissioni in ruolo. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XVIII

All'articolo 58, comma 1, lettera m), punto 3) di modifica dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 eliminare le parole "In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova".

Motivazione [Mantenimento inserimento altre graduatorie del personale neo-assunto]: la cancellazione da tutte le altre graduatorie di pertinenza dei vincitori di concorso appare irragionevole oltre che illegittima, specie in riferimento alla cancellazione dalle Graduatorie d'istituto, stante la disparità di trattamento ad essi riservata, ad esempio, riguardo alla possibilità di poter effettuare altre esperienze di insegnamento per discipline diverse da quella di immissione in ruolo ai sensi dell'art. 36 CCNL Scuola 2007, sul punto ancora vigente. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XIX

All'articolo 58, comma 1, lettera m), punto 3), di modifica dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire la parola "quattro" con la parola "due".

Motivazione [Riduzione da cinque a tre anni del vincolo di permanenza neo-assunti]: la norma vuole riportare il vincolo triennale già ripreso dalla legge 128/2013, attualmente vigente, e previgente alla legge 106/2011 per contemplare il diritto al lavoro con il diritto alla famiglia. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XX

All'articolo 58, comma 1, lettera o), punto 2), di modifica dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare le parole "In prima applicazione," sostituire le parole "otto" con diciotto" e "10 per cento" con "50 per cento".

Motivazione [Aumento quota riserva posti per personale con tre anni di servizio progresso ed estensione degli anni di servizio considerati]: in relazione alla soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di servizio, è necessario procedere alla riserva di una adeguata percentuale dei posti del nuovo concorso, valutare gli anni di servizio dall'approvazione della direttiva Ue n. 70/99. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XXI

All'articolo 58, comma 1, lettera o), punto 2), di modifica dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, eliminare le parole "In prima applicazione".

Motivazione [riserva a regime della quota riservata al personale non abilitato]: in relazione alla soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di servizio, è necessario procedere a regime un accesso riservato. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XXII

All'articolo 58, comma 1, lettera o), punto 2), di modifica dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole "otto" con diciotto".

Motivazione [Aumento quota riserva posti per personale con tre anni di servizio progresso]: in relazione alla soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di servizio, è necessario procedere alla valutazione degli anni di servizio dall'approvazione della direttiva Ue n. 70/99. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XXIII

All'articolo 58, comma 1, lettera o), punto 2), di modifica dell'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituire le parole "10 per cento" con "50 per cento".

Motivazione [Aumento quota riserva posti per personale con tre anni di servizio progressivo]: in relazione alla soppressione del concorso riservato ai docenti non abilitati con 36 mesi di servizio, è necessario procedere alla riserva di una adeguata percentuale dei posti del nuovo concorso. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XXIV

All'articolo 58, comma 1, lettera f), punto 5, dopo le parole "grado di istruzione" aggiungere le seguenti "o ancora non abilitati ma in possesso di 36 mesi di servizio".

Motivazione [Esonero 24 CFU per i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio]: in relazione alle competenze didattiche dimostrate per un triennio dal personale precario si ritiene non necessario l'acquisizione dei 24 CFU per la partecipazione al concorso. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XXV

All'articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: *"Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.*

Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d'infrazione 2014/4231]: l'emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d'infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l'approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell'art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche. Nell'ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le 36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107. La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma 11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di cui al comma 12. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare l'invarianza finanziaria di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il

raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dal venir meno delle richieste risarcitorie intentate dai precari con 36 mesi di servizio su posto vacante e disponibili nelle cause presso i tribunali del lavoro contro lo Stato come risulta dalla giurisprudenza.

XXVI

All'articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All'articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo: *“Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”*

Motivazione [Riapertura graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato]: la vacanza di 35 mila posti autorizzati per le immissioni in ruolo per l'a.s. 2018/2019, nonché la reiterazione dei contratti a termine per 100 mila insegnanti, in attesa del bando dei nuovi concorsi ordinari, intende agevolare la stabilizzazione del personale precario e garantire la continuità didattica alimentando l'attuale doppio canale di reclutamento. Pertanto, si vuole garantire a tutto il personale abilitato l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all'atto del loro aggiornamento. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dalla semplificazione dell'attuale reclutamento dei supplenti che sarebbero chiamati da graduatorie provinciali e non dalle segreterie scolastiche.

XXVII

All'articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo: *“Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.”*

Motivazione [Estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d'istituto e trasformazione in graduatorie provinciali]: la soppressione del concorso riservato previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d'istituto, sprovvisto di abilitazione ma con 36 mesi di servizio, attualmente impegnato per la copertura della maggiorparte delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, deve essere bilanciata da una norma che garantisca la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d'istituto, trasformate in provinciali, con la conferma nei ruoli dopo il superamento dell'anno di prova. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi dalla semplificazione dell'attuale reclutamento dei supplenti che sarebbero chiamati da graduatorie provinciali e non dalle segreterie scolastiche nonché in merito alle richieste risarcitorie presso i tribunali del lavoro.

XXVIII

All'articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.”

Motivazione [Scioglimento riserva assunzioni da graduatorie ad esaurimento]: la conferma dei contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova consente di garantire la continuità didattica grazie al personale che è stato valutato idoneo all'esercizio della professione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista, in quanto le assunzioni sono state già autorizzate e disposte. Si prevedono, inoltre, ulteriori risparmi rispetto al nuovo contenzioso che potrebbe generarsi a seguito del licenziamento del personale assunto con riserva ma che ha superato l'anno di prova.

XXIX

All'articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, è aggiunto il seguente periodo: “A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati.”

Motivazione [Ammissione in soprannumero al prossimo concorso DSGA]: in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all'abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed amministrativi per l'ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La norma introduce la quota del 30% che sarebbe dovuta essere riservata nella mobilità professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della valutazione dei passaggi verticali. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista.

XXX

All'articolo 58, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “All'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire la parola “otto” con “diciotto”.”

Motivazione [Ammissione in soprannumero al prossimo concorso DSGA]: è valutato il servizio svolto a partire dall'approvazione della direttiva UE n. 70/1999 e dal recepimento nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 165/2001. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica rispetto alla riduzione di spesa prevista.